

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1946

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BENVENUTO, AGOSTINI, CENNAMO, COLUCCINI,
FLUVI, GALEAZZI, GRANDI, NICOLA ROSSI, TOLOTTI**

Assegnazione di un contributo alla provincia di Enna
per la tutela del lago di Pergusa

Presentata il 13 novembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge regionale siciliana 3 ottobre 1995, n. 71, all'articolo 13, ha istituito la riserva naturale speciale del lago di Pergusa, nel comune di Enna, affidandone la gestione alla provincia regionale di Enna, ai sensi delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98, e 9 agosto 1988, n. 14. Scopo della presente proposta di legge è di assegnare le necessarie risorse al predetto ente gestore per proteggere, tutelare, restaurare, ripristinare, valorizzare e consentire la fruizione compatibile e sostenibile degli ambienti naturali, agricoli ed antropizzati

presenti nel bacino del lago stesso ed in particolare nell'area della sua riserva naturale speciale.

Sarà così possibile per la provincia regionale di Enna fare concretamente fronte agli oneri di tutela, restauro naturale, ripristino degli ambienti naturali protetti e valorizzazione, anche mediante la museizzazione delle caratteristiche naturali e culturali pertinenti il bacino del lago, assicurando la fruizione pubblica e sostenibile delle aree interessate della riserva naturale speciale e dell'intero bacino endoreico di Pergusa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai fini della rinaturazione del lago di Pergusa è assegnato alla provincia regionale di Enna, in qualità di ente gestore della riserva naturale speciale del lago di Pergusa individuato dall'articolo 13 della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71, un contributo di 1.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 1.500.000 euro per l'anno 2003.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

